



COMUNE DI MALCESINE

Prot. n.

Malcesine, 22/10/2020

ORDINANZA N. 90 del 22/10/2020

OGGETTO: Azioni di base per il contenimento dell'inquinamento atmosferico 2020/2021.

IL SINDACO

Premesso che:

- il recente Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” – conferma tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni superano il valore limite dei 50 µg/m³;

Considerato che:

- la Regione Veneto, con delibera di Consiglio regionale n. 57 del 11 novembre 2004, ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come Piano regionale) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO₂);
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2872 del 28 dicembre 2012 è stato adottato l'aggiornamento di tale Piano;
- tale Piano in particolare prevede:
 - all'art. 5 – “Competenza dei Comuni”, che i Comuni ricadenti nelle zone A, B e C elaborino i piani di azione, risanamento e mantenimento ai sensi del D.Lgs 351/1999;
 - all'art. 6 – “Competenze delle Province”, che le Province approvano i Piani di azione, risanamento e mantenimento elaborati dai Comuni, apportando gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per ottimizzare nel territorio provinciale le azioni. Il medesimo articolo stabilisce peraltro che le Province, in caso di inerzia del Sindaco, adottano in via sostitutiva tutte le iniziative spettanti ai Comuni per ovviare al superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, anche quando decise nei T.T.Z.;
 - all'art. 7 – “Tavolo Tecnico Zonale”, che il T.T.Z. ha il compito di coordinare gli interventi dei Comuni previsti nei Piani di azione, risanamento e mantenimento, finalizzati a ridurre i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite e di verificarne la loro applicazione;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;



COMUNE DI MALCESINE

- il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), istituito ai sensi del Piano regionale medesimo, riunito in data 28.09.2020,;
- il Comune di Malcesine risulta inserito in fascia C per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici (polveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono);

Visto la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 09.11.2017 avente per oggetto "PIANO REGIONALE A TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA - APPROVAZIONE INDIRIZZI ED AZIONI PIANO DI RISANAMENTO/MANUTENZIONE DI COMPETENZA COMUNALE", nella quale si approvano le linee guida del piano di mantenimento/risanamento di competenza comunale predisposte dal Comune di Malcesine in conformità a quanto previsto dal Piano Regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera, approvato con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004;

ATTESO CHE:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto - del 11 agosto 2020 è stata data illustrazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano, il quale definisce una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV, ed è stata decisa la proroga del blocco della circolazione dei mezzi diesel euro 4 fino al 31 dicembre 2020;
- in data 28 settembre 2020 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona - che ha illustrato le misure regionali;

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - o Nessuna allerta - verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;
 - o Livello di allerta 1 - arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - o Livello di allerta 2 - rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo

Ritenuto che:

- sia necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale PM10;
- i provvedimenti di limitazione del traffico determinano una riduzione certa delle emissioni di sostanze inquinanti causate dal traffico veicolare in tutte le sue forme;
- gli autoveicoli benzina EURO 0, diesel EURO 0, EURO 1 e EURO 2, i ciclomotori e motoveicoli EURO 0, sono i mezzi con maggiori emissioni inquinanti per km percorso, secondo la classificazione COPERT III che definisce i fattori di emissione per categoria di veicoli, come peraltro indicato anche dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e confermato dal C.I.S.;

Visto le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

Visto l'art. 7, comma 1 lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;



COMUNE DI MALCESINE

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto l'art. 56 della Legge n. 11 del 02/04/2014 della Regione Veneto avente ad oggetto "*Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali*";

Visto l'ordinanza sindacale n. 64 del 20/10/2014 avente ad oggetto "*Gestione controllata delle combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli. Deroga parziale alle azioni base per il contenimento dell'inquinamento atmosferico*";

Visto il Protocollo di intesa tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto il 02 luglio 2019;

VISTA la seduta del C.I.S del 11 agosto 2020

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTO l'art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" che, tra l'altro, dispone per i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

VISTI la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio del Comune di Malcesine nel periodo dal **1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021** è fatto:

DIVIETO DI

1. mantenere acceso il motore:
 - a) degli autobus nella fase di stazionamento al capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del mezzo al capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
 - b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
 - d) di imbarcazioni e natanti durante lo stazionamento e le soste nei porti del Comune di Malcesine;
2. effettuare combustioni all'aperto di materiale da cantiere.
Sono escluse dal presente provvedimento le combustioni all'aperto relative:



COMUNE DI MALCESINE

- preparazione dei cibi in contesto domestico o di sagra/festa all'aperto: l'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi. Devono essere comunque adottate tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti;
 - prove pratiche condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di cui al DM 10 marzo 1998;
 - distruzione di materiale infetto tramite il fuoco quando espressamente previsto dalla normativa ed in particolare dagli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;
 - falò in occasioni di feste tradizionali;
 - combustioni all'aperto in ambito agricolo;
3. climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti a essa complementari quali:
- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, garage, box;
 - box, garage, depositi;

inoltre è fatto:

OBBLIGO

1. di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare la dispersione in atmosfera (rif. art. 164 del codice della strada);
2. nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E, di limitare la temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
 - a **massimi di 19° C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93 con le sigle:
 - E. 1 – residenza e assimilabili;
 - E. 2 – uffici e assimilabili;
 - E. 4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E. 5 – attività commerciali e assimilabili;
 - E. 6 – attività sportive;
 - E. 7 – attività scolastiche a partire dal livello medio – inferiore;
 - a **massimi di 17° C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E. 8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;

INVITA

- 1) la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinamenti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenerci a lungo in aree con intenso traffico.
- 2) In linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che se attuati ed evitati, permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
 - b) in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
 - c) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
 - d) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione;
- 3) la popolazione ad adottare comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria: durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
 - a) le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione;
 - b) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;



COMUNE DI MALCESINE

- c) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto) ed in particolare se diesel;
- d) tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
- e) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
- f) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria del bollino blu), sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati ed in particolare quelli diesel;
- g) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- h) limitare l'utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione, e favorire l'installazione di macchine a doppia combustione catalitica;
- i) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
- j) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idro-pultrici);
- k) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing e carpooling);
- l) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
- m) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

DISPONE

- ▶ salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- ▶ la revoca della precedente ordinanza n. 88 del 21-10-2015;
- ▶ che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data massima pubblicità.
- ▶ che copia del presente provvedimento sia reso noto:
 - a. alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni;
 - b. sia pubblicata sul sito Internet del Comune;

e sia inviata:

- al Corpo di Polizia Locale per la verifica di quanto ordinato;
- alla Stazione dei Carabinieri di Malcesine;
- al Comando Stazione Forestale di Brenzone;
- alla Provincia di Verona – Settore Ambiente;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR del Veneto entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla Residenza Municipale.



IL SINDACO
F.to Ing. Giuseppe Lombardi